



## **PROCURA GENERALE della Corte di Cassazione**

**Alla Terza Sezione Civile  
Corte di Cassazione  
R O M A**

**OGGETTO:** Adunanza in camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 380-*bis*.1, cod. proc. civ. - Procedimento n.ro R.G. 1414/2019.

- Conclusioni del pubblico ministero.

**1.** Avverso la sentenza n. 990/2018, pronunciata dalla Corte di appello di CAGLIARI e pubblicata il 20 novembre 2018, che, a seguito di rinvio al giudice civile competente in grado di appello, disposto dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 622 cod. proc. pen., dichiarava l'improponibilità della domanda di risarcimento dei danni proposta da XX nei confronti di YY, proponeva ricorso per cassazione XX sulla base di quattro motivi di gravame; YY ed il Fallimento di ZZ rimanevano intimati.

Va premesso che YY, nei cui confronti il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari aveva disposto il rinvio a giudizio per il delitto di abuso d'ufficio con decreto pronunciato il 24 settembre 2010, a tale data - e quindi prima ancora della costituzione di parte civile di XX nel conseguente procedimento penale - già risultava dichiarato fallito in qualità di socio illimitatamente responsabile della società di fatto ZZ, dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari il 14 ottobre 2008; il predetto venne condannato nel primo grado del giudizio e quindi assolto in grado di appello perché il fatto non costituisce reato, decisione questa annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 31865 del 2016, limitatamente alle statuizioni civili, con conseguente rinvio alla Corte isolana ai sensi dell'articolo 622 cod. proc. pen., che decideva come più sopra indicato.

**2.** In disparte dall'inammissibilità del secondo motivo di doglianza, articolato sulla base del previgente testo dell'articolo 360, n. 5), cod. proc. civ., avverso

sentenza depositata successivamente al settembre 2012, il primo ed il terzo motivo di ricorso, trattabili congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, presentando aspetti comuni e convergenti derivanti dall'unicità sistematica della doglianza, meritano, ad avviso di chi scrive, di essere disattesi in quanto, come evidenziato in particolare dalla pronuncia di Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2016, n. 13226, al cui insegnamento merita darsi continuità, il giudizio sul *quantum* risarcitorio nei confronti di soggetto dichiarato fallito non può essere proposto o proseguito in via ordinaria, dovendo il credito essere insinuato e quantificato nella procedura concorsuale in sede di formazione e verifica dello stato passivo, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, Legge Fallimentare.

Come, infatti, correttamente argomentato dalla Corte territoriale, nel caso di che trattasi l'odierno ricorrente non si è limitato a chiedere una pronuncia di condanna generica da quantificarsi in un successivo giudizio nei confronti del debitore allorché tornato *in bonis*, ma ha domandato la quantificazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dalla condotta illecita del convenuto YY, dichiarato fallito (in tal senso si veda Cass. civ., sez. VI, 22 novembre 2017, n. 27756).

Né può ritenersi violato dalla Corte territoriale il principio della insindacabilità della designazione del giudice del rinvio operata dalla Suprema Corte, ai sensi dell'articolo 383 cod. proc. civ., atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità <<*le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito; pertanto, qualora sia proposta una domanda diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria nei confronti del fallimento dell'obbligato e il giudice adito dichiara l'improcedibilità della domanda, perché non introdotta in sede concorsuale nelle forme dell'accertamento del passivo, la relativa pronuncia non è assoggettabile a regolamento di competenza ma è impugnabile con l'appello, in quanto, ancorché formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in favore di quello fallimentare, non è sostanzialmente una statuizione sulla competenza, ma sul rito che la parte deve seguire*>> (in tal senso Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 21669 del 20/09/2013; conf. Sez., Ordinanza n. 16867 del 02/08/2011; Sez.1, Sentenza n.10485 del 12/05/2011).

Ne consegue che non può dirsi violata l'inderogabile competenza funzionale stabilita dalla Corte di Cassazione nell'individuazione del giudice del rinvio, ai sensi dell'articolo 622 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale si è limitata a statuire su diversa questione di rito (ossia quella relativa all'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito) che, essendo concettualmente distinta dalla

incompetenza funzionale, deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito prima ed indipendentemente dall'esame della suddetta questione, applicando correttamente il consolidato orientamento del giudice di legittimità (di recente, in senso specifico, si veda Cass. civ., sez. VI, 18 giugno 2018, n. 15982) secondo cui *<<in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa>>.*

**3.** Infondato, da ultimo, anche il quarto motivo di ricorso, ove si lamenta la violazione dell'articolo 101, secondo comma, cod. proc. civ., per avere la Corte isolana statuito sulla base di una questione sollevata d'ufficio solo al momento della decisione.

Considerato, infatti, che la questione relativa al rito da osservare in relazione ad una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito attiene, come evidenziato al paragrafo che precede, a profili di carattere squisitamente processuale, vale l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (di recente si veda Cass. civ., sez. VI, 4 marzo 2019, n. 6218), secondo cui *<<in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali>>.*

Alla luce delle suesposte argomentazioni, si conclude, quindi, per la declaratoria di inammissibilità, ed in via di subordine, per il rigetto del secondo motivo di ricorso, nonché per il rigetto degli altri motivi tutti di ricorso.

Roma, 16 novembre 2020.

Il Sostituto Procuratore Generale  
Corrado dr. Mistri